



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N. 9/ s.s. 2022-2023

Il Tribunale Federale composto dai signori:

| | |
|-------------------|------------|
| Avv. Enzo Paolini | Presidente |
| Avv. Marco Lupo | Componente |
| Avv. Andrea Rossi | Componente |

Riunito nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno 22.02.2023 con l’Assistenza della sig.ra Barbara Zicchieri, segretario, ha preso in esame il procedimento n. 8/2022-2023 a carico di:

- **Amadori Mattia**

Per aver, nel corso della gara Fano Rugby Essepigi – Polisportiva Abruzzo Rugby ASD, valida per il campionato di serie C1, disputata il 13 marzo 2022 a Fano e consistente nell’aver colpito l’atleta avversario Stefano Cicchini con un pestone all’altezza della scapola mentre quest’ultimo era riverso a terra integrante la fattispecie di illecito tecnico del tesserato partecipante alla gara ex art. 27.1 lett.n) R.G.S., che sanziona per il tesserato che qualora pesti o calpesti o scalci un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da uno a nove

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

mesi”, aggravata ai sensi dell’art. 27.2 lett.b) in quanto il tesserato ha profittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa.

Emette la seguente

Decisione

Si contesta all’Amadori di aver dato un calcio, all’altezza della scapola, al giocatore avversario Stefano Cecchini.

La circostanza risulterebbe da un video visionato più volte in udienza, in contraddittorio tra le parti, al minuto 4.49.

Nelle risultanze depositate in atti dal Procuratore Federale, l’Amadori riferiva di aver semplicemente mimato il gesto ma di non aver colpito il Cecchini.

Riferiva inoltre di averlo fatto in quanto versante in uno stato confusionale dopo essere stato morsicato all’orecchio.

Il Cecchini riferiva di aver subito un pestone all’altezza della scapola e di aver riportato una escoriazione che non gli impediva, in ogni caso, di terminare la partita.

Il Liberatore riferiva di non ricordare se il compagno Cecchini avesse subito dei colpi ed inoltre riferiva che nei giorni successivi lo stesso non lamentava azioni violente subite nel corso della gara in questione.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italice - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

Dal video si evince con estrema chiarezza il gesto incriminato e la volontarietà della condotta lesiva in essere.

Non possono trovare, dunque, accoglimento le difese spiegate dall'Amadori, basate essenzialmente sulla circostanza che essendo in uno stato confusionale avrebbe solo mimato il gesto del calcio senza poi effettivamente colpire il suo avversario. (memoria difensiva del 9.2.2023 pag.4)

L'odierno incolpato, nella gara in questione, veniva morsicato all'orecchio da Matteo Liberatore (circostanza per la quale il Liberatore è stato, peraltro, condannato da questa autorità Giudiziaria).

Episodio che ha causato all'Amadori *“l'asportazione parziale del padiglione auricolare e lobo”*.

Tuttavia non appare convincente al Tribunale la versione secondo la quale lo stato confusionale avrebbe condotto l'Amadori a “mimare” il gesto del calcio. Né, come detto, dal filmato può evincersi altro che l'intenzione andata parzialmente a segno, di colpire l'avversario a terra.

Dunque l'evento subito in precedenza dall'Amadori, non è sufficiente a scriminare il comportamento scorretto dell'incolpato.



TRIBUNALE FEDERALE

Tutt'al più, potrebbe essere considerato una mera attenuante in riferimento alla pena da irrogare.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene raggiunta la prova di responsabilità dell'Amadori.

P.Q.M

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando:

- Ritenendo sussistenti i profili di responsabilità ascritti al tesserato Mattia Amadori in relazione all'art. 27.1 lett. n) RGS FIR;

Condanna

Amadori Mattia alla sanzione di mesi 6 di interdizione.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 28/02/2023

Il Presidente del Tribunale
Avv. Enzo Paolini

PUBBLICATA

IL 02/03/2023

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italic - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it